



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 11/04/2011

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali –
L. 27/12/2002, n. 289, art. 13.

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di aprile,
alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

| Consiglieri | Presenti | Assenti | Consiglieri | Presenti | Assenti |
|--------------------|----------|---------|---------------------------|----------|---------|
| MARINO Pasquale | SI | | LONGO Francesco | | SI |
| PAOLINO Paolo | SI | | VALLETTA Angelo | | SI |
| SCAIRATI Vito | SI | | MONZO Vincenzo | SI | |
| MAURO Gabriele | SI | | CARAMANTE Carmine | SI | |
| BARLOTTI Raffaele | SI | | TRONCONE Giuseppe Antonio | | SI |
| DE RISO Domenico | SI | | MAURO Giuseppe | | SI |
| CASTALDO Giuseppe | SI | | MAZZA Pasquale | SI | |
| RICCI Luigi | SI | | VOZA Roberto | | SI |
| MARANDINO Leopoldo | | SI | VICIDOMINI Maria | | SI |
| BARLOTTI Francesco | SI | | RAGNI Nicola | | SI |
| FRANCIA Rosario | | SI | | | |

Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA.

Consiglieri

Presenti n. 12

Assenti n. 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona sull'argomento il consigliere Monzo, che fornisce chiarimenti in ordine all'argomento in discussione.

Si allontana il Presidente ed assume la presidenza il consigliere anziano Scairati Vito.

Il consigliere Monzo, su proposta dalla Commissione Bilancio, chiede di aggiungere all'art. 13 i commi 3 e 4, come segue:

“3. Nei casi in cui i contribuenti non abbiano aggiornato e/o dichiarato correttamente la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano omesso di presentare l'accatastamento (DOCFA). Nel frattempo il contribuente sarà vincolato al rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento. La richiesta di definizione agevolata, provvisoriamente presentata, sarà oggetto di integrazione e/o modifiche sulle risultanze dell'accatastamento definitivamente verificato dall'Agenzia del Territorio.

4. Nel caso in cui la domanda dovesse essere rigettata dall'ufficio, le somme versate saranno considerate quale acconto sui tributi evasi dovuti all'ente per le imposte e tasse.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;

- Vista la nota dell'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2195/04 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE.LL., espressamente sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi nel rispetto dei seguenti criteri:

adozione di apposito regolamento;

limitazione del regolamento ai soli tributi propri;

piena conoscibilità della normativa da parte dei contribuenti e quindi pubblicazioni del regolamento e fissazione di congruo termine per l'attivazione delle procedure;

- Preso atto che il disciplinare regola le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle entrate locali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti ai contribuenti, mediante le procedure di riscossione diretta delle entrate già attuate da questo Ente;

- Rilevato che il regolamento in oggetto è ispirato ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;

Dato Atto che la definizione agevolata dei tributi già deliberata con atto di Consiglio Comunale n° 34 del 30/8/2007 e successive, ha consentito la regolarizzazione di tributi con richieste per 4.052.955,00 euro;

Considerato:

Che negli ultimi tempi lo squilibrio di cassa si è consolidato al massimo tanto che le anticipazioni di cassa hanno raggiunto il limite consentito dall'art. 222-del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Che tale situazione di cassa determina ritardi nel pagamento del dovuto ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi nonché al soddisfo delle altre spese fisse comunali.

Che il permanere di tale situazione finanziaria, determinata soprattutto dal mancato pagamento di tributi locali, canoni e proventi che al bilancio consuntivo al 31/12/2010 ascendono a ben 12.909.545,49 Euro, crea immobilismo della attività amministrativa e difficoltà nella erogazione dei servizi comunali.

Che pertanto l'obiettivo di velocizzare il flusso finanziario Comunale in entrata: tributi comunali, va perseguito anche per rimuovere le condizioni del perdurante consolidamento degli squilibri di cassa; Tanto premesso e considerato si rende opportuno adottare un nuovo disciplinare per la definizione agevolata dei tributi, tenuto anche conto che il recupero delle somme per le quali sono iniziate le procedure richiede tempi lunghi per gli incassi.

La nuova regolamentazione comporterà lo snellimento delle attività di accertamento in corso consentendo alle strutture dell' Ente di dedicarsi al potenziamento del settore recupero delle entrate ed al perseguimento degli obiettivi di perequazione tributaria, riduzione delle tariffe e della pressione fiscale.

Che la definizione agevolata consente di facilitare l'approccio dei cittadini utenti nei rapporti con l'Ente privilegiando la collaborazione dando la possibilità di regolarizzare i debiti tributari anche attraverso una adeguata rateizzazione del debito tenuto conto delle difficoltà economico finanziarie in cui versano i cittadini e gli utenti contribuenti .

Che le entrate derivanti dall'adesione da parte degli utenti all'allegato disciplinare di regolarizzazione agevolata dei tributi, contribuiranno al riequilibrio di cassa e consentiranno un regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed il miglioramento dei servizi erogati dal Comune.

-Ritenuto opportuno, pertanto, concedere ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune mediante l'adozione del disciplinare predisposto dall'ufficio tributi;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

-Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";

-Visti pareri del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile dell' ufficio Ragioneria;

-Visto il parere del Collegio dei revisori;

-Visto il parere delle competenti Commissioni Consiliari;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del regolamento, così come emendato dal relatore consigliere Monzo;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 11 astenuti n./// voti favorevoli n. 11, voti contrari n.///

DELIBERA

- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dall'art.13 della legge 27/12/2002 n. 289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria per tributi comunali, nei confronti di questo Comune;
- 2) Di approvare l'allegato disciplinare regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, così come emendato, composto da numero 14 articoli;
- 3) Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data ampia notizia con i mezzi opportuni;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente; consiglieri presenti n. 11 astenuti n. ///voti favorevoli n.11, voti contrari n./// la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, per l'attuazione immediata del conseguimento amministrativo.-



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

APRILE 2011

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. P.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

113

INDICE

Ambito di applicazione

Art 1 Oggetto

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

- Art 2 Imposta Comunale sugli Immobili
Art 3 Imposta Comunale sulla Pubblicità
Art 4 Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Art 5 Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Art 6 Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione
Art 7 Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

- Art 8 Atti non divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione
Art 9 Atti divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione
Art 10 Presentazione istanza per la definizione agevolata degli atti impositivi

CAPO III

Definizione agevolata delle liti pendenti

- Art 11 Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

- Art 12 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
Art 13 Rigetto delle istanze di definizione agevolata
Art 14 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento



2/13

Ambito di applicazione

ART. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi e delle entrate proprie del Comune di Capaccio in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni acquedotto- fogna e depurazione, delle ingiunzioni fiscali emesse ed ancora non pagate o non eseguite, di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie relative liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni ed altri organi giurisdizionali, per controversie pendenti al 31/3/2011 e che alla detta data risultano non essere ancora definite.

2. Si consente, con il presente regolamento, ai contribuenti che hanno aderito a quanto previsto con atto deliberativo di C.C. n. 22 del 22/3/2006 e successive (precedenti definizioni agevolate), di regolarizzare eventuali difformità ed irregolarità, rilevabili in merito, commesse in violazione a quanto previsto dalla richiamata delibera.

3. Possono usufruire di detta agevolazione anche i contribuenti che non abbiano aggiornato la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano ommesso di presentare l'accatastamento (DOCFA) di nuove costruzioni.

4. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i contribuenti che, in funzione di atti precedentemente notificati dall'Ente, abbiano avuto notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia servizi .

5. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- . I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- . I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- . I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.



CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART.2

Imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. II, comma 2, del dlgs n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31/12/2010 , relative alle annualità 2010 e retro con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità:

versamento della sola imposta con esclusione degli interessi e della sanzione, come previsto dall'art. 14 del dlgs 504 del 1992;

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2010, relativi alle annualità 2010 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del dlgs n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti

ART. 3

Imposta comunale sulla pubblicità.

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2010 relativi alle annualità 2010 e precedenti, con il versamento dell'imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno



eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 1993.

ART. 4

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2010 nel seguente modo: mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e dalla maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70 del d.lgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5

Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n.507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2010 relativi alla annualità 2010 e precedenti, con il versamento della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.51 comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.

 5/13

ART. 6

Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. I soggetti tenuti al pagamento dei canoni per il servizio idrico integrato-acquedotto, fognatura e depurazione che non si sono dichiarati ai fini del pagamento del canone fognatura e depurazione, o che non hanno ottemperato, nei termini stabiliti, al pagamento dei canoni del servizio idrico e che non hanno versato quanto dovuto, possono definire tutte le violazioni commesse e i pagamenti pendenti alla data del 31/12/2010 nel seguente modo:
mediante il versamento del canone dovuto, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

ART. 7

Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **31- maggio- 2011** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- . la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta per le annualità a tutto il 31/12/2010;
- . l'indicazione delle somme versate;
- . gli estremi del versamento eseguito.

2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- . Relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- . Relativamente all'Imposta sulla pubblicità: l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;



6/13

- . Relativamente alla TARSU: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
- . Relativamente alla TOSAP: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
- . Relativamente al servizio idrico integrato- Acquedotto- Fognatura e Deputazione: dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi all'ubicazione dell'allaccio con i riferimenti contrattuali dell'acquedotto (contatore-sbocco).

3. Le istanze di definizione agevolata delle entrate locali per la regolarizzazione di tributi, devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il pagamento e, in caso di rateizzazione, di almeno il **30 % (trenta per cento)** quale acconto del totale dovuto risultante dalla domanda;

4. Nella ipotesi di mancato pagamento, nei casi di inadempienza del contribuente, il comune opererà il recupero del credito residuo a mezzo ruolo ovvero l'attivazione della procedure per la riscossione coattiva di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e successive modifiche ed integrazioni **CON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, DEGLI INTERESSI DOVUTI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE E LA CONSEGUENTE PERDITA DEI BENEFICI RICHIESTI**

5. Il richiedente, a richiesta dell'ufficio, al fine del controllo della posizione debitoria, è tenuto alla esibizione dei versamenti effettuati.

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 8

Atti non divenuti definitivi in materia di

ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.


7/13

ART. 9

Atti divenuti definitivi in materia di

ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura, con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo.
2. Gli atti indicati al comma 1 divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive di cui al regio decreto 14/4/1910. n. 639, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura con esclusione delle sanzioni, degli interessi applicati nell'atto impositivo e l'aggiunta delle somme già sostenute per l'attivazione della procedura ingiuntiva che viene quantificata a titolo risarcitorio e di rivalutazione in ragione del 10 %. (dieci percento) oltre la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2010.
3. Gli atti indicati al comma 1 divenuti definitivi, per i quali sono state attivate le procedure coattive con conseguente invio ad Equitalia servizi, concessionario per la provincia di Salerno, per le procedure esecutive, possono essere definiti con il versamento dell'imposta pura con esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto impositivo e l'aggiunta delle somme già sostenute per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva, quantificata a titolo risarcitorio e di rivalutazione monetaria in ragione del 10 %. (dieci percento) maggiorate delle spese richieste dal concessionario per l'attività svolta, nonché la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2010.



8/13

ART. 10
Presentazione istanza per definizione agevolata
Degli atti impositivi

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **31- maggio- 2011** mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.
3. L'istanza, compilata a cura del contribuente, deve essere conforme ai requisiti fissati all'art. 7 del presente regolamento.

Capo III
Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 11

ICI, ICP, TARSU, TOSAP, Canoni servizio idrico integrato: acquedotto- fogna e depurazione

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, la tassa sui rifiuti solidi urbani, canoni servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, relative a controversie tributarie pendenti al **31/3/2011** innanzi alle competenti Commissioni Tributarie ed organi giuridici, che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento della sola imposta in contestazione diminuita del 10%, al netto di sanzioni ed interessi, oltre la definizione delle annualità a tutto il 31/12/2010.
2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Capaccio, a pena di decadenza, entro il **31/05/2011**, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale


9/13

si richiede la definizione agevolata della lite pendente al **31/3/2011** e che alla detta data risulta non essere ancora definita.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del **31/7/2011**, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 12

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma dovuta e/o residua dovuta, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 7 e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **31/05/2011**, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.



20/13

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 258,24 il versamento, a richiesta, detratto il 30 % di cui all'art. 7 punto 3, può essere eseguito in massimo 24 rate mensili di pari importo, a partire dal **31/06/2011**, secondo il prospetto che segue, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese.

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l'importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad € 258,24) con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 258,24 nessun rateizzo;
- fino ad € 516,48 un massimo di due rate mensili
- fino ad € 2.582,28 un massimo di otto rate mensili
- fino ad € 5.164,57 un massimo di dodici rate mensili
- fino ad € 25.822,84 un massimo di diciotto rate mensili
- oltre € 25.822,85 un massimo di ventiquattro rate mensili

3. Il pagamento del 30 % (trenta per cento), in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 7 del presente regolamento, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive.

4. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

In caso di omesso o insufficiente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, l'ufficio tributi avvierà il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme ammesse a condono e gli interessi legali, con la decadenza dai benefici richiesti, oltre maggiorazione degli interessi fino alla data del pagamento.

5. I contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 22/3/2006 e successive (precedenti definizioni agevolate) in ritardo con il pagamento delle rate successive alla prima, che abbiano avuto o non la notifica di ingiunzione fiscale o cartella da parte del Concessionario Equitalia Servizi alla data di approvazione del presente regolamento, possono sanare l'inadempienza provvedendo alla presentazione di nuova istanza di definizione agevolata dei tributi secondo quanto stabilito dal presente regolamento con particolare riguardo agli art. 7 e 12, oltre a rispettare i seguenti adempimenti:

a) maggiorare le somme derivanti dalle rate scadute e non versate, a titolo di rivalutazione monetaria e spese di procedura, nella misura del 10% (dieci per cento) La somma totale risultante dall'importo delle rate scadute, maggiorate di detta percentuale è ammissibile alla nuova definizione agevolata a condizione che



l'istanza agevolativa sia accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento dell'acconto del 30 % (trenta per cento) dell'importo della somma totale dovuta.

b) obbligo di presentare istanza di definizione agevolata per tutte le violazioni relative ai tributi commesse fino al 31/12/2010 nel rispetto della modalità fissate dal presente regolamento , provvedendo al pagamento dell'acconto in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

6. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati, a cura dell'Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della percentuale di acconto del 30%, la definizione non sarà considerata perfezionata.

7. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

8. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 13

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni, dalla presentazione dell'istanza di cui all'art.9 del presente regolamento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.



12/13

3. Nei casi in cui i contribuenti non abbiano aggiornato e/o dichiarato correttamente la categoria e la classe catastale omettendo di dichiarare all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) modifiche, ristrutturazioni ed ampliamenti o che abbiano omissso di presentare l'accatastamento (DOCFA) di nuove costruzioni, la richiesta di definizione agevolata, si concluderà nel momento in cui il contribuente presenterà all'ente il definitivo avvenuto accatastamento (DOCFA). Nel frattempo il contribuente sarà vincolato al rispetto di quanto stabilito con il presente regolamento. La richiesta di definizione agevolata, provvisoriamente presentata sarà oggetto di integrazione e/o modifiche sulle risultanze dell'accatastamento definitivamente verificato dall'Agenzia del Territorio.

4. Nel caso in cui la domanda dovesse essere rigettata dall'ufficio, le somme versate saranno considerate quale acconto sui tributi evasi dovuti all'ente per le imposte e tasse.

ART. 14

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il dirigente dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche o televisive locali.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto, fatto salvo quanto disposto dall'art 13 (ravvedimento) della delibera di C.C. n. 11 del 29/2/2000, di approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione, ed anche a mezzo di internet, stampa locale ed altro mezzo atto ad assicurare la massima diffusione dello stesso.



13/13



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: 6- REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI - L. 27/12/2002, N. 289, ART. 43.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

- Favorevole -

IL RESPONSABILE

Data 7/11/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE

Data 16-6-11

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Verbale n.9 del 7 aprile 2011



Oggetto: Parere in ordine ai seguenti Regolamenti Comunali:

- 1) **Regolamento Definizione agevolata entrate comunali-
L. 27/12/2002 n 289 , art 13;**
- 2) **Regolamento Tarsu approvato con delibera di cc nr
15/2001 e successive integrazioni e modifiche;**
- 3) **Regolamento sulla gestione dei centri comunali per
la raccolta dei rifiuti urbani;**
- 4) **Regolamento Comunale sul compostaggio domestico-
Approvazione**

Oggi 7 Aprile 2011, alle ore 15,35, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott. Vincenzo Carrella e dei componenti, dott.sa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
-) visto, altresì, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria competenza;

PREMESSO CHE

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

esaminati

gli schemi dei Regolamenti citati così come integrati e/o modificati.

Tanto sopra premesso, i sottoscritti

REVISORI

esprimono il parere favorevole in ordine ai Regolamenti predetti .

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 17,10.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario

IL Collegio dei revisori

Dr Vincenzo Carrella

Dr sa Donatella Raeli

Rag Roberto Antonio Mutalipassi



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is a stylized, cursive name. The middle signature is written in a more legible, cursive hand and appears to be 'D. Raeli'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'Roberto Antonio Mutalipassi'.

Il giorno 07 aprile 2011 alle ore 10.20 si è unito
presso la sede Comunale la Commissione Statuto
e Regolamento -

Giorni presenti:

Costantino Simelli su delega v. r. Baretto Piffelli
Barbotti Francesco -

Ricci Luigi Cort. 102 Ceppuffo + Villetta Aupelo
Pelle Pasquale -

Mauro Giuseppe -

Vicidomini Maria -

Troncone Giuseppe Autunno quale Presidente

Il Presidente visto il numero legale dichiara
aperte e valide la seduta e si fissa ad esaminare
i punti all'ordine del giorno -

Si discute del punto 6 dell'ordine del giorno

Consiglio Comunale, i rappresentanti delle
Maffeiense dopo aver preso visione esprime
l'opinione favorevole alle proposte - Dopo una ampia
discussione il gruppo ~~P.D.~~, si risolve di far sapere
egli sono favorevoli si invitano di un maggior
approfondimento e dibattito consensuale, e le Commissioni
Vicidomini esprime lo stesso parere -

Le Commissioni fanno ad esaminare il punto n. 7 -

Il Presidente dà sempre lettura del regolamento

Le Commissioni fanno letto delle proposte
del Statuto -

Si fa la fase del esame del punto n. 17 dell'Ord. D. S. -
Consiglio Comunale -

Il Presidente dà lettura delle proposte del Statuto -

Il Consiglio Comunale essendo stato sempre contrario
al Correlato Nello Autunno interviene durante l'epoca
di gestione da parte del P.D. nelle sessioni del

governatore Bossino, ed avendo già qualche anno
 addietro ed avendo dichiarato in C.C.
 l'abbandono del Comune di Capaccio,
 volendo edere a una vecchia proposta delle
~~for~~ di edere alle regioni demarcate
 quale Caserta, coperte le proposte de fatto
 del Presidente di Salerno dell'On. Cirilli di
 avere una nuova entità locale che fosse
 essere attrattori di investimenti europei,
 visto anche lo stesso durante l'esperienza
 Tra De Felis e suo interland, e suo felice
 territorio della Provincia di Salerno.
 La vicenda non è stata di fatto alle
 discussioni comunali.

Il presidente non aveva avuto che il meglio
 fatti che mai, il suo felice favorevole viene
 espresso anche in Consiglio comunale.
 Il Consiglio dice, nel settembre, sul dove le
 proposte fatte dal deputato della Repubblica,
 membri del Presidente della Provincia, e un
 nuovo tentativo di unificare le due foci
 centralizzate, nel frattempo la felice
 Provincia di Salerno per avendo concorso
 alle vittorie del Centro destra. Con l'elezione
 del Presidente Celobio, all'elezione di San
 Pietro Caserta regnante del PSDI ed aver
 abbandonato alle mani come l'Asse
 all'Assemblea del Sindaco di Mercato S. Severino, per
 l'Asse all'Assemblea della Provincia di Salerno, si
 riprende di intralciare il progetto di C.C.
 l'emo intendo che si è fissato un piano si deve
 federare, quando il fessio delle nostre esperienze.

Il Presidente alle ore 11.10 dichiara la seduta
pubblica chiusa -
Il che è verbale -
Il Presidente *Manfred* Il segretario *Verschell*

Il giorno sette del mese di aprile dell'anno
indetto i giudici, alle ore 10,30 si
riunisce la 2^a Commissione Giuridica
appontamento convocata in Note stesi
con prot. 1123.

Preside in qualità di segretario verbale
il funzionario Paolo Comandini.

Alle ore 10,30 sono presenti:
Campobasso, Castella, Bonoboni Francesco,
Domenico, Minz, Manzi,
Adami, Trancese.

Infine la giunta del numero legge,
il presidente dichiara aperta la seduta
e passa alle trattazioni degli argomenti
all'ordine del giorno.

È posta il 2^o - Distretto Circondario in
qualità di responsabile dell'II settore
la Commissione faudo atto della proposta
di cui al punto 6) e suggerisce la
modifica del punto 6) del CC. Con
l'aggiunta del c. 3 all'art. 13 e nei
casi in cui i contribuenti non abbiano
spiegato e dichiarato la categoria
alla classe censuale della
Comptente A.F. del Territorio
censuando altresì, di dichiarare
risolutive ritenute o ampiezze.
Va pure ritenuto che richiesta di
definitiva agevolata non è definita
nel momento in cui i contribuenti
presentano all'Ente l'istanza eccitata
invece (DOCAF) - Nel frattempo il

Convincente ma rimbalza al riparo
 degli altri articoli del presente regolamento -
 la richiesta, quindi, che venga ad
 integrarsi la legge modificata nelle
 disposizioni delle 10 annate (sic) di
 prescrizione, nel caso in cui la legge
 abbia esse rispettate dell'articolo, le
 norme vanno promosse con
 quanto in fine si esprime
 all'articolo 10 della Commissione
 - invito a Commissione
 delle Commissioni dell'anno 20 del regolamento
 T. 25 -
 punto 8) la Commissione si riserva nel
 bilancio presentato dalla società di
 persone che al 31.12.1910 il quale
 con la perdita di esercizio al 31.12.1910
 pari ad E. 203.365, 00 - La perdita
 non è altro che la somma delle
 società ha presentato alle società
 e quindi anche alle società
 secondo la società di
 finanziaria - Il presente
 perdita di esercizio si è
 dell'impegno alla professionalità degli
 o - forniti di persona e alle
 dell'anno - Nei
 impossibili alle società -
 di maggioranza con
 della società di gestione
 della - Monte i
 dell'anno 1911

Alle ore 12-40 la Commissione Confindustria
 ha approvato l'ordine del giorno
 di cui segue il testo
 approvato

1-
 2-
 3-
 4-
 5-
 6-
 7-
 8-
 9-
 10-
 11-
 12-
 13-
 14-
 15-
 16-
 17-
 18-
 19-
 20-
 21-
 22-
 23-
 24-
 25-
 26-
 27-
 28-
 29-
 30-
 31-
 32-
 33-
 34-
 35-
 36-
 37-
 38-
 39-
 40-
 41-
 42-
 43-
 44-
 45-
 46-
 47-
 48-
 49-
 50-
 51-
 52-
 53-
 54-
 55-
 56-
 57-
 58-
 59-
 60-
 61-
 62-
 63-
 64-
 65-
 66-
 67-
 68-
 69-
 70-
 71-
 72-
 73-
 74-
 75-
 76-
 77-
 78-
 79-
 80-
 81-
 82-
 83-
 84-
 85-
 86-
 87-
 88-
 89-
 90-
 91-
 92-
 93-
 94-
 95-
 96-
 97-
 98-
 99-
 100-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE FF.
Vito Scairati

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li

18 APR. 2011

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

18 APR. 2011

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

18 APR. 2011

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore
